



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**52
02/07/2025**

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE BROCCA- PUSTERLA- FORNAROLI PER LAVORI DI ATTUAZIONE PEBA 1° LOTTO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di Magenta del 19.06.2025 avente per oggetto “ attuazione Peba 1^Lotto –Abbattimento Barriere architettoniche che si svolgerà nelle nel periodo dal giorno **15.07.2025 al 20.09.2025 dalle ore 07.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dei lavori programmati in fasi;**

Considerata l’esigenza dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche insistenti sul territorio del Comune di Magenta, si rende necessario adottare idoneo provvedimento di modifica della circolazione veicolare;

Ravvisato che per la riqualificazione stradale in oggetto è necessario suddividere in più fasi i lavori stradali e più precisamente

- **In via L. Brocca, tra il civico 14 e il civ. 23** a far data dal **15.07.2025 al 31.07.2025** a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 18,00 e comunque fino a fine lavori, istituendo:
 - il senso unico alternato** nel tratto stradale compreso tra il civ.14 e il civ 23 regolato **tramite l’ausilio di MOVIERI** .
 - Il divieto di sosta permanente** in corrispondenza degli stalli di sosta ubicati tra il civ. 17 e 19 ;
- **In via Pusterla, in prossimità del civ.29** a far data dal **28.07.2025 al 10.08.2025** a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 18,00 e comunque fino a fine lavori, istituendo:
 - Il divieto di sosta permanente** in corrispondenza degli stalli di sosta ubicati al lato ovest del civ.29 ;
- **In via Fornaroli nel tratto stradale tra la via Pusterla(civ.35) e il civ 19 di via Fornaroli** a far data dal **10.08.2025 al 20.09.2025** a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 18,00 e comunque fino a fine lavori, istituendo:
 - Il divieto di sosta permanente su ambo i lati** in corrispondenza degli stalli di sosta ubicati in prossimità e prospicienti il civ. 23 di via Fornaroli ;
 - la parzializzazione della carreggiata**, opportunamente segnalata durante i lavori di riqualificazione dei marciapiedi ivi presenti a mezzo cartello ex art. 42 Regolamento CdS, con circolazione consentita sulla parte della carreggiata di volta in volta non interessata ai lavori;

Visti il nuovo codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, numero 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento di esecuzione di attuazione, approvato con DPR 16 dicembre 1992, numero 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni recante il testo unico degli enti locali;

Visto l'articolo 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 ed in forza del Decreto Sindacale n. 17 del 29.12.2023 di conferimento incarico al Dirigente del Settore Polizia Locale, Viabilità e Trasporti;

Per le motivazioni indicate in premessa

ORDINA

l'istituzione di:

- **1^ Fase**
In via L. Brocca, tra il civico 14 e il civ. 23 a far data dal **15.07.2025 al 31.07.2025** a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 18,00 e comunque fino a fine lavori, istituendo:
 - il senso unico alternato** nel tratto stradale compreso tra il civ.14 e il civ 23 regolato tramite l'ausilio di movieri .
 - Il divieto di sosta permanente** in corrispondenza degli stalli di sosta ubicati tra il civ. 17 e 19 ;

- **2^ Fase**
In via Pusterla, in prossimità del civ.29 a far data dal **28.07.2025 al 10.08.2025** a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 18,00 e comunque fino a fine lavori, istituendo:
 - Il divieto di sosta permanente** in corrispondenza degli stalli di sosta ubicati al lato ovest del civ.29 ;

- **3^ Fase**
In via Fornaroli nel tratto stradale tra la via Pusterla (civ.35) e il civ. 19 di via Fornaroli a far data dal **10.08.2025 al 20.09.2025**, a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 18,00 e comunque fino a fine lavori, istituendo:
 - Il divieto di sosta permanente su ambo i lati** in prossimità degli stalli di sosta ubicati in prossimità e prospicienti il civ. 23 di via Fornaroli ;
 - la parzializzazione della carreggiata**, opportunamente segnalata durante i lavori di riqualificazione dei marciapiedi ivi presenti a mezzo cartello ex art. 42 Regolamento CdS, con circolazione consentita sulla parte della carreggiata di volta in volta non interessata ai lavori;

PRESCRIZIONI:

i lavori dovranno essere eseguiti nel periodo dal **15.07.2025 al 20.09.2025** e comunque per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori; **dovrà essere in ogni caso garantito il rispetto della Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 348 del 01.07.2025 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole"**.

A cura della Ditta esecutrice dovranno essere preventivamente informate le persone residenti delle modifiche alla viabilità preesistente. **A tal fine dovranno essere installati almeno due giorni prima dei cartelli all'inizio ed alla fine della zona interessata ai lavori, riportando le opportune informazioni all'utenza.** Dovrà essere salvaguardato e garantito il diritto di terzi;

In caso di scavi, al termine dei lavori, dovranno essere riempiti con idoneo materiale e colmati con adeguato spessore di sottofondo in calcestruzzo, ricoperto da materiale di asfalto analogo a quello preesistente;

I lavori dovranno essere eseguiti con orli ben definiti e senza sbrecciature;

In caso di esecuzione di lavori o di occupazione di suolo pubblico che interessano le aree di fermata e sosta dal trasporto pubblico, il responsabile del cantiere è tenuto a concordare con le società di trasporto eventuali soluzioni, sia per lo spostamento delle suddette aree e sia per garantire la sicurezza degli utenti.

La carreggiata stradale dovrà essere ripristinata senza anomalie e gli eventuali chiusini e griglie dovranno essere rimessi nella nuova quota;

In caso di restringimento della carreggiata tale da consentire comunque il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia, le nuove corsie devono essere idoneamente separate ed avere larghezza minima di m. 3,00.

In caso di restringimento della carreggiata per la quale si rende necessaria l'adozione del senso unico alternato a vista, regolato da movieri o da semaforo, dovrà essere garantita una larghezza minima della carreggiata di m. 300;

I luoghi interessati dai lavori su pavimentazioni diverse da conglomerati bituminosi dovranno essere ripristinati con materiale e riportati nelle condizioni preesistenti;

La segnaletica orizzontale e verticale esistente dovrà essere ripristinata al termine dei lavori sulla sede stradale per la corretta circolazione veicolare pena l'applicazione delle sanzioni vigenti e l'esecuzione d'Ufficio con addebito dei relativi costi;

Al termine dei lavori dovrà essere data comunicazione all'ufficio P.L. ed all'Ufficio Tecnico Comunale per le verifiche di competenza;

Per garantire maggiore fluidità e sicurezza al traffico veicolare dovrà essere predisposta la segnaletica prevista dall'art. 42 del Reg. Es. del C.d.S e, **devono essere utilizzati dei MOVIERI**. In particolare dovrà essere predisposto quanto segue:

- dovrà essere predisposta segnaletica di restringimento della carreggiata e delimitazione del cantiere in modo conforme al C.d.S. e alle norme infortunistiche;
- dovrà essere garantito il transito dei mezzi di pronto intervento o soccorso/mezzi pubblici e gli accessi alle abitazioni ivi esistenti (pedonali e carrabili).

In tutte le fasi di lavorazione dovranno essere presenti i segnali stradali previsti nel DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI, DIFFERENZIATI PER CATEGORIA DI STRADA, DA ADOTTARE PER IL SEGNALEMENTO TEMPORANEO – DM del 10 Luglio 2002 per le strade di tipo E e F urbane (TAV. 60 □ 71 urbane di quartiere e locali urbane).

La apposizione della segnaletica stradale sarà a cura della ditta incaricata all'intervento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di polizia, dei veicoli in servizio di emergenza nonché dei veicoli autorizzati, in cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli operatori del corpo di Polizia Locale nonché gli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trova in applicazioni le sanzioni previste dal nuovo codice della strada nonché dalla normativa vigente in materia.

I N F O R M A

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Milano, entro lo stesso termine, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 numero 1199.

I trasgressori saranno puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

Il Dirigente
Dott. Angelo Sallemi

T R A S M E T T E

La seguente ordinanza a :

- Albo on line Comune di Magenta
- Ufficio Lavori Pubblici
- Comando stazione Carabinieri Magenta
- Polizia di Stato – sezione Polizia Stradale di Magenta
- 112 – Pronto intervento

Il Firmatario
ANGELO SALLEMI / ArubaPEC S.p.A.